

Codice A1610B

D.D. 10 febbraio 2021, n. 61

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Ripristino coltivo agrario (ex vigneto). Cambio d'uso del suolo da bosco di neoformazione su coltivo dismesso da meno di anni trenta in vigneto ed aree di pertinenza allo stesso, in località Gallareto, NCT foglio 27, mappali 75 e 442. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 61/A1610B/2021**

**DEL 10/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Ripristino coltivo agrario (ex vigneto). Cambio d’uso del suolo da bosco di neoformazione su coltivo dismesso da meno di anni trenta in vigneto ed aree di pertinenza allo stesso, in località Gallareto, NCT foglio 27, mappali 75 e 442. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza *omissis*, pervenuta dal Comune volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/41/2021A/A1600A*

*Rif. n. 5504/A1610B del 19/01/2021*  
*5505/A1610B del 19/01/2021*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: GAVI (AL)  
Intervento: Ripristino coltivo agrario (ex vigneto). Cambio d'uso del suolo da bosco di neoformazione su coltivo dismesso da meno di anni trenta in vigneto ed aree di pertinenza allo stesso, in località Gallareto, NCT foglio 27, mappali 75 e 442.  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gavi, in data 19 gennaio 2021, con nota prot. n. 381 del 18 gennaio 2021, inerente la pratica edilizia n. 4/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella trasformazione da bosco di neoformazione, su coltivo dismesso da meno di anni trenta, in vigneto per una superficie complessiva pari a 3870 mq; detta trasformazione boschiva riguarda le seguenti superfici dei mappali 75 e 442 del foglio 27 del Catasto terreni di Gavi:

- particella 75 - qualità vigneto – sup. catastale e in trasformazione: 1930 mq;
- particella 442 - qualità vigneto – sup. catastale e in trasformazione: 1940 mq;

visto che le operazioni in progetto prevedono i seguenti lavori:

- eliminazione della copertura arboreo-arbustiva per mq. 3870 con estirpo localizzato;
- lavorazione agronomica di equalizzazione del piano colturale per l'intero lotto disponibile senza traslocazione di materiale terroso;
- regimazione idrica superficiale: posizionamento di rete drenante e ripristino fossetti già esistenti per raccolta acque meteoriche;
- effettuazione impianto viticolo a densità ordinaria (4.000 piantine/ha) con area di pertinenza allo stesso;

considerato che l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che l'intervento previsto possa essere riconducibile al punto B.32 dell'allegato B) del D.P.R. 31/2017, che riguarda *"interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree"*, stante la mancanza di precisi riferimenti alle autorità competenti all'accertamento previsto, e considerato che *"la vocazione alla viticoltura (...) fattore dominante del territorio"*, richiamata tra le caratteristiche storico culturali della scheda d'ambito n. 73 del piano paesaggistico regionale, non costituisce fattore di riferimento per l'individuazione degli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017,

visto che, ai sensi dell'art. 3, punto 6, dell'Accordo per la relazione paesaggistica semplificata stipulato tra la Regione Piemonte e il Ministero Beni Culturali in data 27 giugno 2020, per interventi riguardanti *"trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro"* è ammessa la richiesta di autorizzazione corredata da relazione paesaggistica con documentazione semplificata,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto non è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Gavi, secondo quanto indicato nella nota di trasmissione dell'istanza, non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel *"Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte"*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che il progetto non prevede l'edificazione di strutture fisse o mobili, quali vasche irrigue o capanni, e che la superficie d'intervento è interclusa tra la strada presente sul fondo dell'avvallamento e i fabbricati presenti sulla sommità del rilievo collinare,

constatato che le aree circostanti alla superficie d'intervento, per quanto rilevabile dalle rappresentazioni fotografiche dello stato attuale e dai fotoinserimenti (v. tavole 2 - 6a - 6b), riguardano una piccola valle laterale del torrente Neirone connotata dalla presenza di alcuni edifici rurali e/o residenziali con relative strade di accesso, da coltivazioni agrarie e incolti e, verso lo sbocco sulla strada provinciale, da edifici a carattere produttivo e/o commerciale,

rilevato dalla Relazione forestale stato attuale che:

- *“trattasi di un corpo di terreno collinare compatto, in parte dismesso da coltura approssimativamente 20 anni or sono (datazione approssimata attendibile considerando le foto storiche del sito e analizzando il diametro medio degli esemplari arborei presenti che si attesta in media tra 18 e 22 cm)”*;
- *“Le essenze forestali presenti sono rappresentate nella maggior parte da Robinia pseudoacacia con diametri medi di circa 18 cm. (...)”*;
- *“dal punto di vista paesaggistico, il bosco in oggetto, non presenta caratteristiche di pregio poiché formato prevalentemente su terreno in passato coltivato a vite, il cui limitato utilizzo ha permesso l'invasione in particolare del rovo comune”*;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m

2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica con allegati</i>	Relazione paesaggistica con allegati.pdf.p7m
4	<i>Estratto catastale</i>	TAV 3 CATASTALE.pdf.p7m
5	<i>Elaborati grafici di inquadramento, progetto e fotoinserimenti</i>	tavole paesaggistica.pdf.p7m
6	<i>Documentazione fotografica</i>	TAV 5 FOTO.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Mauro Martina*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*per i beni e le attività culturali e per il turismo*  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
pec: [paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it)

E p.c., al Comune di Gavi (AL)  
pec: [ediliziaprivata@pec.comunegavi.it](mailto:ediliziaprivata@pec.comunegavi.it)

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 6688/ A1610B del 21/01/2021  
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: GAVI - (AL)  
Ripristino coltivo agrario (ex vigneto). Cambio d'uso del suolo da bosco di neoformazione su coltivo dismesso da meno di anni trenta in vigneto e aree di pertinenza allo stesso località Gallareto (C.T. fg. 26. mapp. 75, 442)  
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 21/01/2021  
protocollo entrata richiesta n. 885 del 22/01/2021  
RICHIEDENTE: [REDACTED] Privato  
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE  
DESTINATARIO: Regione Piemonte | Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;  
Visto che l'intervento riguarda le opere per "Ripristino coltivo agrario (ex vigneto)", mediante cambio d'uso del suolo da bosco di neoformazione su coltivo dismesso da meno di anni trenta in vigneto e aree di pertinenza allo stesso;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *territori coperti da foreste e da boschi* così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la verifica della "conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]", che codesto Ente deve aver effettuato, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Considerato che nella "Relazione forestale allo stato attuale" a firma del Dott. Agr. [REDACTED] si attesta che l'area boscata oggetto di trasformazione, sottoposta a vincolo idrogeologico, si sostanzia in *terreno collinare compatto, in parte dismesso da coltura approssimativamente 20 anni or sono* ed caratterizzato da *essenze rappresentate nella maggior parte da Robinia pseudoacacia*;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, alle medesime condizioni espresse dalla regione Piemonte e a condizione che:

- il terreno venga mantenuto inerbito in tutte le fasi di accrescimento del nuovo impianto;
- si conservino le capezzagne e/o terrazzamenti esistenti;
- si valutino eventuali altri aspetti di competenza degli altri Enti coinvolti nella tutela del territorio, anche in relazione alla realizzazione di opere idrauliche accessorie.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*  
*Luisa Papotti*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria, Arch. Carlotta Matta

